

Sanzionabile solo la cessione di shopper, non la detenzione

Chiarimento del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica su richiesta della Regione Emilia Romagna.

9 ottobre 2024 12:08

Rispondendo a un interpello inoltrato dalla Regione Emilia Romagna in merito alla sanzionabilità della mera detenzione di sacchetti in plastica non conformi, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha chiarito, sulla base delle norme e di alcuni casi concreti sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, che il divieto riguarda la commercializzazione e non la mera detenzione (quand'anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito) dei sacchetti fuori norma, specificando che “la circostanza che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali sono elementi irrilevanti posto che la violazione, come già evidenziato, punisce l'effettiva commercializzazione”. La risposta integrale all'interpello è scaricabile in allegato.



Nell'interpello (anche questo scaricabile in allegato), la Regione aveva chiesto di chiarire se nella nozione di commercializzazione vietata rientrano anche gli acquisti di imballaggi non conformi effettuati dai commercianti, qualunque sia la destinazione o l'utilizzo di tali imballaggi ed anche a prescindere dalla loro cessione a terzi.

© Polimerica - Riproduzione riservata